

Newsletter a cura del Settore Territorio dell'URF



Per info: http://www.romagnafaentina.it/ http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Settore-Territorio

Unione della Romagna Faentina - Settore Territorio Via Zanelli 4- 48018 Faenza (RA)

Orario di apertura al pubblico: martedì dalle 14,30 alle 16,30; mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 E-mail certificata (pec): pec @cert.romagnafaentina.it

Info dal SUE

SEMPLIFICAZIONI PER GLI INTERVENTI EDILIZI NECESSARI PER CONTRASTARE IN VIA PREVENTIVA L'EMERGENZA DELLA PESTE SUINA AFRICANA

Nell'ambito delle misure di biosicurezza da adottare per affrontare l'emergenza della peste suina africana, si richiama quanto previsto dalla Regione Emilia-Romagna con l'Atto dirigenziale n° 1190 del 25.01.2022, nella parte in cui determina:

"di stabilire le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari per dare completa attuazione alle misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive di cui ai precedenti punto 2. lettere d) ed e) e punto 3. lettere b) e c), che possono usufruire della speciale disciplina autorizzativa stabilita dall'art. 5 della Legge Regionale del 10 dicembre 2019, n. 29 («Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020»), sono quelli indicati nell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;"

Per l'"individuazione degli interventi edilizi che possono usufruire della speciale disciplina autorizzativa stabilita dall'art. 5 della L.R. n. 29 del 2019, per il completo adeguamento degli allevamenti suinicoli e degli insediamenti produttivi zootecnici ai requisiti strutturali di biosicurezza" si rimanda all'Allegato al suddetto Atto dirigenziale regionale.

Si evidenzia che la "speciale disciplina autorizzativa stabilita dall'art. 5 della LR 29/2019" di cui beneficiano i suddetti interventi prevede la presentazione di una **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, attraverso l'utilizzo della modulistica edilizia unificata regionale (MEUR).

La SCIA deve essere corredata, assieme alla documentazione stabilita dalla MEUR, da una apposita dichiarazione con cui un tecnico abilitato ed iscritto al relativo Ordine o Collegio professionale, nei limiti della relativa competenza professionale nel settore agricolo, attesta che il programma di interventi di cui è prevista la realizzazione è conforme a quanto stabilito dalla delibera di Giunta regionale di cui al comma 3 dello stesso art. 5 della LR 29/2019 e comporta il completo adeguamento dell'allevamento o insediamento produttivo zootecnico alle misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive.

Per quanto attiene alla <u>realizzazione di recinzioni</u> nel territorio rurale, si evidenzia che l'art. 27 delle Norme di Attuazione del RUE vigente nei comuni dell'Unione prevedono recinzioni "in rete metallica o cancellata, senza zoccoli o muretti a vista, ad eccezione delle strutture di ingresso: le recinzioni delle aree pertinenziali devono essere inoltre associate ad una siepe autoctona". Si precisa che la piantumazione della siepe autoctona è prevista per le aree pertinenziali, intendendo con tale dizione le corti dei nuclei rurali, distinte dai terreni coltivati, mentre sono escluse -per fare un esempio attinente all'argomento- le recinzioni che si

rendessero necessarie esclusivamente attorno alle aree ed edifici di un allevamento. Le **recinzioni conformi alle suddette regole** potranno essere realizzate mediante semplice CILA, come ordinariamente previsto per tale tipologia di opere. Si dovrà invece ricorrere alla SCIA della "speciale disciplina autorizzativa" di cui all'art. 5 della LR 29/2019 se, ai fini del contrasto dell'emergenza della peste suina africana, dovesse essere necessario derogare dalle norme di RUE.

I suddetti interventi sono comunque ammessi nel territorio rurale anche in deroga alle disposizioni della pianificazione urbanistica comunale.

Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all' indirizzo di posta elettronica sit@romagnafaentina.it.

"Informativa sul trattamento dei dati personali" (Art. 13 D.Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.). I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. I dati forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana.